

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3345

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ASCARI, CATALDI, DE CARLO, DEL MONACO, NAPPI, PENNA

Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente

Presentata il 2 novembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La morte presunta è un particolare tipo di accertamento al quale si ricorre quando sono trascorsi almeno dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia della persona scomparsa. Può accadere che di un soggetto non si abbiano più notizie; a questa situazione può seguire la dichiarazione di assenza (nell'ipotesi in cui la scomparsa duri da almeno due anni), dalla quale discende una serie di effetti che vanno a vantaggio di coloro che potrebbero essere i successori dello scomparso o dell'assente. Questi provvedimenti, però, hanno un carattere temporaneo e sono finalizzati alla conservazione del patrimonio dell'assente.

Quando però la scomparsa dura da molti anni, è necessario far cessare questa situa-

zione d'incertezza e di temporaneità, e per questo la legge prevede l'ipotesi della morte presunta, consentendo ai soggetti interessati di rivolgersi al tribunale per ottenere una sentenza che dichiari la morte presunta dello scomparso (si parla di morte « presunta » in quanto non si è riusciti ad ottenere la prova della morte naturale).

Per poter ottenere la dichiarazione di morte presunta dal tribunale:

devono essere trascorsi almeno dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente;

è necessario presentare un'istanza con la quale si chieda la dichiarazione di morte presunta;

l'istanza deve essere presentata dal pubblico ministero o dai soggetti legittimati (eredi, legatari, donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dello scomparso nonché coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni quali debitori e simili);

la sentenza è pronunciata dal tribunale del luogo dell'ultima residenza o dell'ultimo domicilio dello scomparso;

può essere dichiarata anche se sia mancata la dichiarazione di assenza da parte del tribunale.

L'articolo 58 del codice civile, rubricato « Dichiarazione di morte presunta dell'assente », al primo comma recita: « Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'articolo 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia ».

In definitiva, con la dichiarazione di morte presunta si attua un mezzo di accertamento indiretto della morte di un soggetto ed appare chiaro dalla lettura dell'articolo 58 che i presupposti richiesti dal legislatore sono: l'accertamento della sparizione di un soggetto a un dato momento e l'assoluta carenza di sue notizie per dieci anni.

Dalla disciplina così configurata emerge come il termine di dieci anni sia un termine troppo lungo, che aggrava il dolore e la tragedia di tante famiglie di soggetti scomparsi che vedono le loro vite congelate per questo lungo periodo.

Il numero delle persone scomparse in Italia è in sensibile aumento, in particolare allarmano i dati riguardanti i minori.

Il Ministero dell'interno e il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse hanno diramato i dati relativi al periodo 1° agosto 2020-31 luglio 2021. Le persone scomparse denunciate sono state 17.156, e di queste ben 10.505 sono minori (rientrano tra i minori tutti coloro che alla data della scomparsa ave-

vano un'età inferiore a 18 anni). Ad oggi, delle 17.156 persone scomparse denunciate ne sono state ritrovate 8.593, mentre continuano le ricerche di 8.563 persone, di cui ben 6.297 sono minori. I freddi numeri lanciano un preoccupante allarme per il considerevole aumento delle persone scomparse nell'ultimo anno. Secondo i dati, dal 1° agosto del 2019 al 31 luglio del 2020 era stata denunciata la scomparsa di 13.138 persone, di cui 7.250 erano minori, e le persone ritrovate erano state 8.299. Nell'anno in corso, si nota che sono aumentate le denunce di scomparsa di ben 4.018 unità (2019-2020 13.138; 2020-2021 17.156). Il dato in aumento riguarda in particolar modo i minori, che segnano una crescita delle denunce degli scomparsi di 3.255 unità.

I dati, forniti dal Centro elaborazione interforze della direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, mettono in luce il fenomeno sia complessivamente che per segmenti di età, genere, nazionalità, mostrando una realtà molto complessa.

Dal 1° gennaio 2007 (anno di istituzione dell'ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse) al 31 dicembre 2020 le denunce di scomparsa registrate delle Forze di polizia sono state 188.966 (di cui il 51,15 per cento relative a stranieri), con 49.899 scomparsi ancora da ritrovare. In particolare, 108.083 sono le denunce che riguardano i minori (di cui il 66,04 per cento maschi).

Per quanto riguarda la fascia anagrafica, premesso che l'elaborazione dei dati sulle denunce di scomparsa si riferisce « al momento in cui la denuncia è stata fatta », nel quale quindi si cristallizza l'evento, dal totale delle denunce emerge che solo il 5,50 per cento delle persone scomparse fa parte degli ultra sessantacinquenni, il 41,56 per cento rientra nella fascia della maggiore età, mentre il 52,94 per cento è invece minorenni.

Dai dati esposti, si evince che quello delle persone scomparse è un fenomeno di grave allarme sociale, nonostante la maggior parte venga ritrovata dopo pochi giorni. Sono numerose le famiglie che hanno vissuto e vivono l'esperienza della scomparsa

di un proprio congiunto del quale non si hanno più notizie.

Con la presente proposta di legge si intende modificare proprio il primo comma dell'articolo 58, in modo da portare il ter-

mine per la dichiarazione di morte presunta dagli attuali dieci anni a cinque anni, periodo ritenuto più congruo alle esigenze delle migliaia di famiglie italiane che si trovano ad affrontare queste tragedie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 58, primo comma, del codice civile, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « cinque ».



18PDL0164260